

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE
DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI

 \mathbf{E}

LE	ORGA	NIZZA	AZION	NI SINI	DACA	LI
LE	ORGA	NIZZA	AZION	II DAT	ORIA	LI

VISTO

la Direttiva comunitaria 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale assicura una protezione contro tali discriminazioni anche nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro;

il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/43/CE,



DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

il quale ha previsto all'art. 7 l'istituzione di un apposito Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali);

la Direttiva comunitaria 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo il principio della parità di trattamento;

il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/78/CEper la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

il DPCM 11 dicembre 2003 relativo alla Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni;

la Direttiva comunitaria2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;

il Protocollo sottoscritto in data 19 maggio 2010 da UNAR con le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL e le Organizzazioni Datoriali CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Legacoop al fine di promuovere la parità di trattamento e contrastare la discriminazione per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro;



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

CONSIDERATO CHE

- studi di settore ed indagini statistiche rilevano all'interno delle aziende una quota crescente di manodopera straniera composta da lavoratori e lavoratrici appartenenti a diverse origini etniche, portatori di differenti culture e tradizioni;
- dai dati disponibili emerge altresì una crescente partecipazione delle persone straniere alla vita sindacale, con circa un milione di iscrizioni nel 2018 e un numero sempre più alto di imprese straniere, pari attualmente ad oltre 600 mila;
- i fenomeni di discriminazione razziale, come anche evidenziato dalle Relazioni e dai dati in possesso dell'UNAR, hanno subito forti mutamenti dovuti sia all'aggravarsi della crisi economica, sia alle crescenti manifestazioni di odio razziale e di discriminazioni verso le minoranze e pertanto si rende necessario, nell'ambito dell'attuale fase di rafforzamento e sviluppo delle attività dell'Ufficio, definire in maniera condivisa e partecipata nuove strategie di intervento, contribuendo così a rafforzare il ruolo ed il mandato istituzionale di UNAR rispetto all'insorgenza di qualsivoglia forma di discriminazione diretta ed indiretta contrarie ai principi di uguaglianza sanciti dall'art. 2 del Testo Unico sull'immigrazione (in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 2), dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (artt. 1 e 2) e dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
- l'UNAR, in qualità di organismo preposto alla parità di trattamento e non discriminazione, ha ampliato de facto, sulla base di direttive ministeriali, il proprio ambito di intervento ai diversi fattori di discriminazione quali religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere;
- L'ambiente di lavoro può diventare un'occasione importante per lo sviluppo di politiche di
 contrasto alle discriminazioni e di promozione ed inclusione della persona. Infatti, l'ambiente
 di lavoro costituisce uno dei principali luoghi dove, grazie anche al coinvolgimento delle
 Organizzazioni datoriali e sindacali, possono trovare spazio dinamiche di interrelazione



MANACIACIA (DOTA) GUO ACO NUNCO (DO CONTUNITÀ DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- multietnica finalizzate al riconoscimento di pari opportunità, alla valorizzazione delle diversità e delle competenze di tutti i lavoratori italiani e stranieri, per un'effettiva e piena inclusione di tutte le persone indipendentemente dall'origine etnica o da altri fattori di discriminazione;
- le Organizzazioni datoriali e sindacali, quali attori sociali intermedi, possono dare il proprio qualificato contributo per diffondere, insieme ai soggetti istituzionali preposti, una cultura di integrazione e di coesione sociale che siano alla base del principio di non discriminazione;

RITENUTO DI CONDIVIDERE

- il valore della "diversità" nel contesto lavorativo evitando forme di esclusione o di
 discriminazione e favorendo, dunque, il diffondersi di una cultura d'integrazione, di
 inclusione e di promozione sociale, anche mediante iniziative do informazione, formazione
 e sensibilizzazione;
- la finalità della promozione di comportamenti socialmente responsabili in materia di
 prevenzione e di contrasto ai fenomeni di discriminazione razziale ed etnicae di altre forme
 di discriminazione, nel rispetto del principio di non imposizione o di controllo del
 comportamento delle rappresentanze sindacali e dell'attività delle imprese né tanto meno
 di condizionamento della libera contrattazione tra le parti,
- l'attività di promozione e sviluppo della parità di trattamento e di contrasto delle discriminazioni, posta in essere dall'UNAR, anche mediante una rete di osservatori regionali per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni in riferimento a quanto previsto dall'articolo 44 comma 12 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.



Tresidenzadel Consiglio/dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE
DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO

L'UNAR si impegna a:

- costituire una Cabina di regia nazionale insieme alle parti sociali firmatarie del presente Protocollo con funzioni di:
 - indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto del Protocollo;
 - consultazione periodica per la condivisione delle attività promosse dall'UNAR;
 - promozione dello sviluppo di iniziative a livello territoriale previa la necessaria condivisione con le rispettive articolazioni periferiche delle parti sociali firmatarie;
- diffondere la massima conoscenza degli strumenti normativi ed amministrativi di
 tutela e di promozione della parità di trattamento e di contrasto alle discriminazioni su
 base etnica e razziale, anche con riferimento alla discriminazione multipla e alle altre
 forme di discriminazione, nel mondo del lavoro, nonché predisporre, in relazione alle
 proprie competenze istituzionali e alla disponibilità delle risorse, una serie di interventi
 in tali ambiti;
- promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nel settore
 produttivo sulle opportunità di tutela contro ogni forma di discriminazione razziale,
 anche con riferimento alla discriminazione multipla e alle altre forme di
 discriminazione, anche predisponendo percorsi formativi per il migliore utilizzo delle
 risorse nazionali ed europee nonché valorizzando a tal fine gli strumenti messi a
 disposizione dalla contrattazione;
- assegnare riconoscimenti pubblici a soggetti del mondo economico e produttivo ed alle rappresentanze sindacali particolarmente impegnati nella creazione di una cultura di convivenza interculturale e di pari opportunità;
- realizzare iniziative di sensibilizzazione e di promozione di azioni positive, in accordo



Tresidenzadel Consiglio/dei/Unistri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

• con le parti sociali firmatarie e con il coinvolgimento delle rispettive strutture a livello territoriale, anche nell'ambito dei PON inclusione e legalità 2014-2020, nonché il coinvolgimento nella stesura dei nuovi documenti della programmazione UE 2021- 2027 ed in generale di altri canali di finanziamento pubblico.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a:

- favorire una maggiore conoscenza tra le proprie organizzazioni aderenti, nonché tra gli stessi lavoratori e lavoratrici, degli strumenti normativi ed amministrativi di tutela contro ogni forma di discriminazione razziale ed etnica, anche in considerazione delle discriminazioni multiple;
- facilitare la registrazione dell'UNAR, attraverso i propri rappresentanti, di ogni caso di
 discriminazione su base etnica e razziale riscontrato nei luoghi di lavoro, o altre forme di
 discriminazione, inviandone segnalazione alle autorità competenti;
- sensibilizzare le proprie articolazioni territoriali alla partecipazione alle attività degli
 osservatori regionali di cui al comma 12 dell'articolo 44 del Testo Unico
 sull'Immigrazione promossi da UNAR;
- favorire nel mercato del lavoro l'instaurarsi di un proficuo clima aziendale che tenga nell'opportuna considerazione le esigenze connesse con le specificità culturali dei lavoratori e delle lavoratrici:
- collaborare con l'UNAR e le organizzazioni datoriali alla elaborazione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione e all'elaborazione di percorsi di formazione per i lavoratori e le lavoratrici ed il diversity management delle aziende.

Le Parti Datoriali firmatarie si impegnano a:

• favorire nel mercato del lavoro l'instaurarsi di un proficuo clima aziendale che tenga in considerazione le esigenze aziendali connesse alle specificità culturali dei lavoratori e delle



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

lavoratrici;

- promuovere e sostenere la diffusione di azioni positive, favorendo lo scambio di informazioni e buone prassi, volte a prevenire comportamenti discriminatori;
- collaborare con l'UNAR all'elaborazione e realizzazione di campagne informative nonché di iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai programmi nazionali ed europei in materia di non discriminazione etnica e razziale, anche con riferimento alla discriminazione multipla;
- sensibilizzare le proprie articolazioni territoriali rispetto alle attività promosse dall'UNAR;
- valorizzare, in collaborazione con l'UNAR, le esperienze positive realizzate, anche a livello regionale e locale, al fine di promuovere le migliori pratiche in materia di inclusione e valorizzazione delle diversità e le pratiche di diversity management.

Il presente protocollo è aperto all'adesione di altre organizzazioni sindacali e datoriali adeguatamente rappresentative e di rilievo nazionale, previo consenso dei soggetti qui firmatari.

Letto, firmato e sottoscritto.	
Roma,	
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)	
Il Direttore generale Triantafillos Loukarelis	